



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E
TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO
STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

TRA

La **Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari** - d'ora in poi denominata **"Soggetto Promotore"** - con sede legale in Cagliari, Via Università 40, C.F. 80019600925 e P.IVA 00443370929, rappresentata legalmente dal **Prof. Paolo Contu** in qualità di Presidente della Facoltà.

E

L'**Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n.7 del Sulcis Iglesiente** - d'ora in poi denominata **"Soggetto Ospitante"** - con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n. 83, C.F. 03990310926 e P.IVA 03990310926, rappresentata legalmente dalla **Dr.ssa Giuliana Campus** in qualità di Direttore Generale;

di seguito nominate singolarmente la **"Parte"** o collettivamente le **"Parti"**

PREMESSA

- a) Visto il **D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502**, e successive modifiche, circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421 e, in particolare, l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- b) Visto il **D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368**, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- c) Visto il **D.M. 4 febbraio 2015, n. 68**, "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- d) Visto il **D.M. 20 aprile 2015, n. 48**, "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina";
- e) Visto il **D.I. 13 giugno 2017, n. 402**, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- f) Considerato che il Soggetto Ospitante dichiara di essere accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale;
- g) Considerato che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- h) Per semplificare e razionalizzare l'attività amministrativa, le parti intendono disciplinare i rapporti per il tirocinio professionalizzante fuori rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria con la stipula della presente convenzione quadro, alla quale seguirà un **Progetto Formativo ad hoc dello Specializzando** per l'attivazione dei singoli tirocini professionalizzanti che, sottoscritto da entrambe le parti, è da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto. I vantaggi di questa tipologia di convenzione risiedono nel fatto che non sarà più necessario stipulare una convenzione cosiddetta **"ad personam"**, ogni qual volta c'è la richiesta di un tirocinio fuori rete da parte di uno Specializzando, con tutti i benefici che ciò comporta in termini di risparmio di costi e di tempi necessari per le relative autorizzazioni, delibere e firme di documenti. Tutto ciò nel rispetto della normativa vigente in materia.





TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.

Art. 2 – Oggetto

È interesse delle **Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Cagliari**, ottenere che i propri Specializzandi possano completare la loro formazione attraverso lo svolgimento di attività didattiche integrative, coerenti con il loro percorso professionale e al di fuori della rete formativa delle scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Cagliari. Tutto ciò attraverso la stesura e formalizzazione di un progetto formativo ad hoc, i cui contenuti sono meglio specificati nell'articolo successivo.

Art. 3 – Progetto Formativo

Il **Progetto Formativo dello Specializzando**, costituente parte integrante e sostanziale del presente accordo, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici del medico in formazione specialistica;
- Dati anagrafici del tutor universitario e del tutor aziendale;
- Le strutture aziendali dell'Ente Ospitante sedi del tirocinio;
- Durata del tirocinio con indicazione delle date di inizio e fine;
- Orari di lavoro e numero di ore settimanali;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- Estremi delle polizze di copertura assicurativa RCT e Infortuni.

Le parti danno atto che i periodi di formazione effettuati presso strutture assistenziali fuori dalla rete formativa sono, in ogni caso, da considerarsi rapporti convenzionali di tipo individuale. Si precisa che lo Specializzando può svolgere attività formativa fuori rete per un periodo **non superiore a 18 mesi complessivi**.

Le parti, inoltre, danno atto che il tirocinio dei medici in formazione specialistica potrà essere attivato e iniziato solo in seguito alla sottoscrizione del Progetto formativo sia da parte del Soggetto Ospitante, sia da parte dell'Università in qualità di Soggetto Promotore.

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specializzando in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della Struttura di destinazione, mediante la stesura di un Progetto formativo che viene allegato alla presente Convenzione. A tal fine, appositi tutor aziendali individuati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa guideranno il medico in formazione impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività mediche del Soggetto Ospitante. La graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti delle strutture del Soggetto Ospitante sulla base del progetto formativo personale. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

Art. 4 – Strutture

Il Soggetto Ospitante consente la frequenza e rende disponibili le strutture, il personale e le attrezzature per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente. Il Tirocinante frequenterà le predette strutture negli orari e nelle modalità concordati con il Direttore della struttura

Art. 5 – Natura Giuridica

L'attività formativa professionalizzante e tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non prevede alcuna remunerazione. La frequenza del Tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 6 – Monitoraggio e Verifica dell'Attività di Tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è monitorata e verificata dal Direttore della Struttura di destinazione, il quale si farà carico di assegnare un Tutor aziendale che affiancherà il Tirocinante durante tutto il suo percorso formativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione dei medici in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti di monitoraggio e verifica periodica di tale attività.

Art. 7 – Accertamento della Frequenza

L'accertamento della regolare presenza del Tirocinante presso le strutture del Soggetto Ospitante, è affidato al tutor aziendale, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei modi e nei tempi stabiliti. Le presenze saranno registrate su apposito registro, firmato sia dal medico in formazione sia dal tutor aziendale assegnato.

Art. 8 – Coperture Assicurative

Il Soggetto Promotore provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi legati alla responsabilità civile verso terzi e agli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle strutture del Soggetto Ospitante, alle stesse condizioni del proprio personale. Resta a carico del Medico in formazione specialistica l'onere della copertura assicurativa per colpa grave.

Art. 9 – Sorveglianza Sanitaria

Il Soggetto Promotore assolve alle previsioni dell'articolo 46 del decreto Legislativo 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria'), per quanto concerne la generica idoneità dei medici in formazione specialistica alle mansioni di tirocinante/assistente in formazione.

Art. 10 – Obblighi in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture del Soggetto Ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il Soggetto Ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del Soggetto Ospitante stesso. Il Tirocinante è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti del Soggetto Ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Art. 11 – Mensa e Uniformi di Servizio

La Struttura Ospitante assicura agli Specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12 – Doveri dei Medici in Formazione Specialistica

Durante lo svolgimento del tirocinio, il Tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante;
- osservare le regole di comportamento previste dai Regolamenti Aziendali;
- frequentare le strutture del Soggetto Ospitante, così come previste nel progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo la conclusione del tirocinio, il segreto professionale in ordine a dati o informazioni riservate delle quali siano venuti a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Art. 13 – Obblighi di Condotta

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.



Art. 14 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali

L'Università, in qualità di " Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "Regolamento"), nomina ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, l'Azienda/la Società/ l'Ente "Responsabile del Trattamento dei dati personali" per l'esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa/o presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, n. telefonico, indirizzo e-mail degli studenti dell'Università degli Studi di Cagliari nonché nome, cognome, n. telefonico e e-mail dei tutor universitari), connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti.

Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare. Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate. Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".

Art. 15 – Durata

La presente convenzione, che non comporta per le parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà **durata quinquennale** e sarà rinnovata tacitamente, salvo disdetta di una delle parti attraverso comunicazione via pec e/o raccomandata A/R con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 16 – Controversie

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 17 – Imposta di bollo e registrazione

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l'onere del pagamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 18 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Per il Soggetto Promotore

Il Presidente della Facoltà
Prof. Paolo Contu

Per il Soggetto Ospitante

Il Direttore Generale ASL n. 7 del Sulcis - Iglesiente
Dott.ssa Giuliana Campus